



Comune di Altopascio

Provincia di Lucca

P. Iva 00197110463

Ufficio Tributi

Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi)

Nota informativa – Acconto 2015

IN SEDE DI ACCONTO (16 GIUGNO) PER L'ANNO 2015 I CONTRIBUENTI DOVRANNO ESEGUIRE I CONTEGGI SULLA BASE DI CIO CHE E' STATO DELIBERATO DAL COMUNE PER L'ANNO 2014.

NOVITA' LEGISLATIVA – RESIDENTI ALL'ESTERO.

il Decreto Legge 47/2014 (art. 9-bis) ha stabilito che “a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.”

Pertanto tali soggetti sono tenuti al pagamento della TASI con le aliquote dell'abitazione principale, ridotte dei due terzi.

TIPOLOGIA	ALIQUTA %
<p>- abitazione principale e relative pertinenze della stessa (sono da considerarsi pertinenza dell'abitazione principale i fabbricati iscritti in catasto alle categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del vigente regolamento per la disciplina dell'Imu (abitazioni principali possedute da anziani o disabili che acquistano residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata);</p> <p>- unità immobiliare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze della stessa (sono da considerarsi pertinenza dell'abitazione principale i fabbricati iscritti in catasto alle categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria) concesse in comodato, come risultante da contratto registrato, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita iscritta in catasto non eccedente il valore di € 500,00;</p> <p>-alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>-ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;</p> <p>-alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>-a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p> <p>-ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;</p>	0.23
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 art. 13 del D.L. 201 del 2011	0.10
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 nonché le relative pertinenze	0.05
Tutti fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati all'aliquota IMU del 1,06%	0.00

Chi deve pagare

Il tributo è dovuto, alla luce delle delibera del Consiglio Comunale, da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo:

- l'abitazione principale e tutti i casi assimilati
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
- fabbricati rurali ad uso strumentale
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché le relative pertinenze;
- cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso con l'aliquota dell'abitazione principale, ridotte dei due terzi.

Come si determina il valore imponibile

Il valore imponibile degli immobili si determina nel modo seguente:

Gruppo catastale A e categoria catastali C/2, C/6 e c/7	Rendita catastale x 1.05 x 160
Categoria catastale D/10	Rendita catastale x 1.05 x 65

Caso particolare – uso gratuito

In caso di immobile concesso in uso gratuito entro il primo grado di parentela (genitore-figlio e viceversa) con contratto registrato, il tributo per i servizi indivisibili è dovuto per la quota di rendita risultante in catasto fino al valore di euro 500,00; non è dovuta per la quota eccedente.

In questa particolare fattispecie il proprietario dell'unità immobiliare e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa il tributo nella misura, del 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Esempio 1 – abitazione principale e pertinenza data in uso gratuito al figlio.

Rendita abitazione: 300,00 €

Rendita pertinenza: 80,00 €

Rendita complessiva: 380,00 €

$380,00 \times 1,05 \times 160 = 63.840,00 \text{ €}$

$63.840 \times 0,23/100 = 146,84 \text{ €}$ (imposta complessiva annuale)

Versamento in acconto 73 €, tale somma deve essere ripartita per 22 € al nome del figlio che occupa i locali (somma pari al 30% del versamento) e per 51,00 € al nome del padre proprietario dell'immobile (somma pari al 70%).

Esempio 2 – abitazione principale e pertinenza data in uso gratuito al figlio.

Rendita abitazione: 520,00 €

Rendita pertinenza: 80,00 €

Rendita complessiva: 600,00 €

Nota: in questo si calcola la TASI solo su 500,00 € mentre 100,00 € sono esonerate.

$500,00 \times 1,05 \times 160 = 84.000,00 \text{ €}$

$84.000 \times 0,23/100 = 193,20 \text{ €}$ (imposta complessiva annuale)

Versamento in acconto 97 €, tale somma deve essere ripartita per 29 € al nome del figlio che occupa i locali (somma pari al 30% del versamento) e per 68,00 € al nome del padre proprietario dell'immobile (somma pari al 70%).

Quando si paga

L'imposta si paga in due rate, pari ciascuna al 50% dell'importo totale dovuto. Le scadenze per i pagamenti sono per l'anno di imposta 2015 sono:

- acconto 16 giugno 2015
- saldo 16 dicembre 2015

Come si paga

La Tassa per Servizi Indivisibili si paga esclusivamente attraverso il Modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario. Il codice tributo da utilizzare sono i seguenti:

3958	Tributo servizi indivisibili su abitazioni principali e pertinenze e unità immobiliari assimilati da regolamento
3959	Tributo servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale

Si ricorda che il codice catastale del Comune di Altopascio è A241.

Barrare quindi "ACC" o "SALDO" a seconda se il pagamento si riferisca all'acconto o al saldo: indicare in cifre il "numero di immobili" e, nello spazio "Anno di riferimento", l'anno di imposta cui il versamento si riferisce.

Agevolazioni

Viene accordata la riduzione del 50% del tributo dovuto ai soggetti che versino nelle seguenti condizioni:

- a) presenza all'interno del nucleo familiare di uno o più membri disabili con un'accertata sussistenza della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. R. 104/92;
- b) Famiglie affidatarie di uno o più minori.

Per ottenere le suddette agevolazioni i soggetti interessati devono presentare domanda presso l'ufficio tributi, utilizzando il modello predisposto entro e non oltre il termine previsto (tale termine verrà stabilito in sede di approvazione delle tariffe).

Alla domanda dovrà essere allegata copia della certificazione ai sensi della L.R. 104/92 (caso a) o documentazione comprovante la situazione di affidamento (caso b).

Dichiarazioni e comunicazioni

Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, è il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di riferimento.

Informazioni e chiarimenti:

Ufficio Tributi - Via Cavour n° 60-62, 55012 ALTOPASCIO

Apertura al pubblico

lunedì, giovedì e sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Tel.

0583/216455

Sito internet

www.comune.altopascio.lu.it

Fax.

0583/216206

e-mail

tributi@comune.altopascio.lu.it